

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C N. 20/C N. 21/C (2004-2005)

Riunioni del

18 novembre 2004  
22 novembre 2004  
29 novembre 2004

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2004**

### **1 - RECLAMO DEL CALCIATORE DEI TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 N. 9 DEL REGOLA- MENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 133 del 5.11.2004)**

Con nota del 5.11.2004, l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Dei Tommaso dell'U.S. Catanzaro era risultato positivo al betametasone in occasione della gara Albinoleffe/Catanzaro del 6.10.2004.

A seguito di ciò la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria, dall'art. 15 comma 1 del Regolamento dell'attività antidoping attualmente vigente.

Avverso tale decisione proponeva appello il Dei, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere usato in buona fede la pomata "Gentalyn Beta" (assunta per una "follicolite regione barba") prescritta da un ospedale di Catanzaro.

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere utilizzato la pomata "per una sola applicazione, in perfetta buona fede ed inconsapevole di violare la norma del regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica in sede dermatologica con nessuna implicazione, di alcun genere, per l'attività agonistica, così come, del resto, comunicatogli dal dr. Giancarlo Valente dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e di averne denunciato l'uso "nell'apposito verbale antidoping".

Di conseguenza, veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione del 18.11.2004, presenti il rappresentante della Procura Antidoping ed il legale di fiducia dell'appellante, il primo chiedeva l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto contro un provvedimento che la Commissione Disciplinare deve emettere in via obbligatoria.

La richiesta non può essere accolta stante l'espresso richiamo, effettuato dall'art. 15 comma 3 del predetto Regolamento, alla possibilità "di proporre appello con le modalità ed i termini di cui al successivo art. 19".

Per quanto concerne il merito della questione, va osservato che non è contestato che il Dei è risultato positivo, per presenza di betametasone, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping, effettuato al termine della gara Albinoleffe/Catanzaro del 6.10.2004.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica del Dei, con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare verosimilmente collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quelle di curare, esclusivamente, la predetta affezione cutanea.

Se è vero che il Dei, come detto, è stato visitato all'ospedale di Catanzaro e in quel luogo, gli è stata prescritta la pomata "Gentalyn Beta", è altrettanto e insuperabilmente, vero che il calciatore (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in questione, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping, come sarebbe stato logico fare se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato dell'uso della pomata si è, infatti, verificata, solo dopo il sorteggio antidoping e prima dell'esame stesso, quando le speranze di nascondere l'uso del farmaco erano sfumate.

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione cautelare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dei Tommaso e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2004**

**1 - RECLAMO DELL'U.S. CASALESE TENDENTE AD OTTENERE LA RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE INFLITTA AI SIGG.RI BENEVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASSETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.2004)**

Con provvedimento del 30 giugno 2001, questa Commissione, accogliendo il relativo ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha inflitto ai Sigg.ri Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Cassetti Bruno e Ghelfi Giuliano la sanzione della preclusione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F..

Avverso la predetta decisione propongono reclamo, in questa sede, i predetti Sigg.ri Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Cassetti Bruno e Ghelfi Giuliano, chiedendo la rideterminazione della sanzione loro inflitta in conseguenza della sopravvenuta modifica dell'art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha fatto venire meno la sanzione perpetua, quale quella inflitta loro, trasformandola in pena temporanea.

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il provvedimento di preclusione adottato nei confronti dei reclamanti è, infatti, intervenuto prima delle modifiche normative richiamate, che hanno determinato la misura massima della sanzione applicabile in cinque anni.

Lo jus superveniens, costituito dalla intervenuta modifica delle norme in applicazione delle quali i reclamanti sono stati precedentemente condannati, determina una previsione di pena più favorevole per gli stessi che è immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell'immediata recezione nell'Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio.

Questa Commissione, in quanto Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione, è competente a rideterminarne entità e durata quando sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio.

Nel merito deve osservarsi che ai reclamanti era stato contestato di aver amministrato la società Casalese nel biennio precedente la dichiarazione del suo fallimento. Essi erano, come rilevato in prime cure, cessati dalle rispettive cariche il 12.6.1996, mentre il fallimento era stato dichiarato l'11.7.1998 e quindi oltre il biennio prescritto, ma non avevano effettuato la comunicazione all'Ente federale ai sensi dell'art. 37 N.O.I.F. dalla quale tale cessazione assume efficacia nell'ambito sportivo. Per tale motivo ai reclamanti era stata irrogata la sanzione della preclusione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. che consisteva in una pena perpetua e che oggi occorre convertire in temporanea, recependo quanto disposto dalle norme intervenute.

A tale ultimo riguardo, occorre tenere presente che, nella fattispecie, la sanzione è già stata scontata dalla sua irrogazione ad oggi e che tale lasso di tempo appare congruo rispetto alla gravità dei comportamenti degli interessati.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Casalese di Casalmaggiore (Cremona), ridetermina la sanzione inflitta ai reclamanti nel preofferto e dispone restituirsi la tassa versata.

**2 - RECLAMO DELLA POL. MENDICINO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIMERI CRICHI/MENDICINO 1969 DEL 10.10.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 26.10.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 ottobre 2004, rigettava il reclamo della Polisportiva Mendicino avverso la regolarità della gara Simeri Cricchi/Mendicino del 10.10.2004 per presunta posizione irregolare del calciatore Mercurio Antonio.

La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione "rilevato che la Corte Federale con parere pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12/Cf della stagione 2003/2004 ha stabilito che nel caso di squalifica irrogata e non scontata nella stagione precedente con riferimento a gare di Coppa Italia (come nel caso del calciatore Mercurio della società Simeri Cricchi) queste vanno scontate nella stagione successiva nelle gare della medesima competizioni (Coppa Italia e Coppa delle Regioni)".

Avverso la predetta decisione proponeva appello davanti a questa Commissione la Polisportiva Mendicino 1969 chiedendo l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Simeri Cricchi, così come previsto dall'articolo 12 comma 5 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il Mercurio avrebbe dovuto scontare la squalifica (maturata, nella scorsa stagione, giocando per altra società) nelle gare ufficiali della prima squadra della Sieri Cricchi (sua nuova società di appartenenza).

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La C.A.F. condivide la conclusione alla quale è pervenuta la Corte Federale nel predetto parere che si adatta puntualmente al caso in esame.

Ne consegue che il ricorso va rigettato e che deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Mendicino di Mendicino (Cosenza) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**3 - RECLAMO DELLA VIRTUS MAZZONE 1982 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTAGNA PISTOIESE/VIRTUS MAZZONE DEL 20.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 28.10.2004)

Con reclamo in data 4.11.2004, la Virtus Mazzone 1982, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con cui era stata respinta la tesi della irregolarità del reclamo proposto dalla U.C. Montagna Pistoiese, in relazione alla gara Montagna Pistoiese/Virtus Mazzone del 26.9.2004.

Rileva questa Commissione che il ricorso è assolutamente privo di fondamento, atteso che trattandosi di posizione irregolare di calciatore, come ha esattamente rilevato la Commissione Disciplinare, il reclamo andava proposto, come è avvenuto, alla Commissione Disciplinare, in forza del dettato dell'art. 42, n. 3 C.G.S.; il riferimento al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica attiene solo all'organo giudicante che, in tal caso, è il Giudice Sportivo di secondo grado, fermo il termine di proposizione (sette giorni).

È poi assolutamente irrilevante che la Società reclamante abbia indicato nel suo atto una norma in maniera imprecisa o errata, stante che quanto contenuto nell'atto era idoneo ad individuare la gara, il motivo del reclamo e le squadre interessate, oltre alla fattispecie devoluta all'esame dell'organo giudicante.

Il ricorso va pertanto respinto: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dalla Virtus Mazzone 1982 di Prato ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**4 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO A**

**SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.10.2004)

**5 - RECLAMO DELL'A.S. LIVORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)

**6 - RECLAMO DEL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE ARBITRALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 130 del 5 novembre 2004 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Cristiano Lucarelli ed alla Società Livorno Calcio l'ammenda di euro 30.000,00 ciascuno, rispettivamente per violazione degli articoli 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S. e per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S.. Il calciatore era stato deferito alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale per aver rilasciato ad organi di informazione, dopo la gara Sampdoria/Livorno del 3.10.2004, dichiarazioni lesive della reputazione di organismi operanti nell'ambito federale, che negavano altresì il regolare svolgimento del Campionato; la Società Livorno Calcio a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle suddette dichiarazioni del proprio tesserato.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare proposto ricorso il Procuratore Federale, il calciatore Cristiano Lucarelli e la Società Livorno Calcio.

Il primo lamenta che i primi giudici, pur avendo evidenziato nella propria motivazione la particolare gravità delle dichiarazioni del Lucarelli, non abbiano ritenuto di dover applicare al calciatore la squalifica per tre giornate di gara, così come richiesto dalla Procura Federale dinanzi alla Commissione Disciplinare, infliggendogli invece la sanzione dell'ammenda. Secondo l'appellante, la gravità e delicatezza delle affermazioni dell'incolpato, che per la prima volta, infrangendo tradizioni consolidate, ha indicato situazioni politiche come causa dei risultati sportivi della propria squadra, imporrebbero l'applicazione nei confronti del Lucarelli di una sanzione a carattere "strettamente individuale". In conclusione, il Procuratore Federale chiede che la C.A.F. voglia sanzionare il calciatore Cristiano Lucarelli, oltre che con l'ammenda già inflittagli dalla Commissione Disciplinare, anche con almeno tre turni di squalifica effettivi.

Il Lucarelli e la Società Livorno eccepiscono preliminarmente la violazione del proprio diritto di difesa assumendo di non essere stati sentiti nel procedimento di primo grado, nonostante ne avessero ritualmente fatto richiesta, per un legittimo impedimento del proprio difensore di fiducia.

Nel merito fanno rilevare che le affermazioni del Lucarelli pubblicate sugli organi di stampa riportavano, amplificandole indebitamente, le dichiarazioni rilasciate dal Lucarelli ai microfoni dell'emittente televisiva "Canale 5" nelle quali, prima della libera interpretazione datane dai giornali, non si rileva alcun intento di ledere la reputazione di organi federali, ma solamente l'espressione del rammarico del Lucarelli per i risultati della propria squadra, di cui non riusciva a trovare una ragione tecnica. Ad ulteriore affermazione della sanzione, deve poi essere considerato e valutato il ravvedimento dimostrato dal Lucarelli con dichiarazioni pubblicate sul comunicato stampa del 5.11.2004. I ricorrenti chiedono

pertanto che la C.A.F. voglia ridurre equamente le sanzioni inflitte dai primi giudici, in considerazione delle circostanze attenuanti che compensano la circostanza aggravante di cui all'art. 4 comma 3 C.G.S..

La C.A.F., previa riunione dei tre procedimenti come sopra instaurati, per evidenti ragioni di connessione, ritiene che tutti gli appelli, essendo infondati, debbano essere rigettati con incameramento delle tasse versate.

L'impugnazione del Procuratore Federale è imperniata sul principio, per la verità soltanto enunciato dal ricorrente e non espressamente codificato, che ad infrazioni di una determinata natura debba necessariamente conseguire l'applicazione di una sanzione a carattere individuale e quindi, nella circostanza, la squalifica del calciatore Lucarelli per tre giornate di gara. L'argomentazione del Procuratore Federale non può essere condivisa, poiché in materia di dichiarazioni lesive non esiste nel C.G.S. la predeterminazione delle sanzioni applicabili. Appare quindi assolutamente corretto che la Commissione Disciplinare, esercitando la discrezionalità concessa dalle norme regolamentari, abbia scelto di applicare al Lucarelli la sanzione dell'ammenda e non quella della squalifica, la cui efficacia, pur esplicandosi prevalentemente nella sfera individuale del calciatore sanzionato, esplica effetti anche nei confronti della Società di appartenenza, privandola della possibilità di utilizzare il proprio tesserato squalificato. In virtù del suddetto principio, la sanzione dell'ammenda applicata dai primi giudici al Lucarelli ed alla Società Livorno Calcio appare adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, come delineata nella motivazione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.

Quanto agli appelli degli incolpati, questa Commissione non ravvisa nello svolgimento del primo giudizio alcuna violazione del diritto di difesa, potendosi rilevare dagli atti che il diritto ad essere sentiti personalmente, pur in assenza del difensore, non è stato in alcun modo inibito al Lucarelli ed alla Società Livorno, e che il diritto alla difesa tecnica di entrambi ha avuto piena esplicazione mediante il deposito di memoria difensiva. L'eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti, anche a voler tralasciare la mancanza di una specifica domanda di annullamento della delibera impugnata, è pertanto infondata e deve essere respinta.

Sulla congruità delle sanzioni pecuniarie inflitte ai due incolpati, si è già detto sopra trattando l'appello del Procuratore Federale. Va ancora rilevato, per rispondere allo specifico motivo di impugnazione, che i primi giudici hanno tenuto conto, nel determinare le sanzioni, della condotta complessiva degli incolpati, anche successiva al rilascio delle dichiarazioni lesive da parte del Lucarelli. In conclusione, la sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare appare adeguata alla natura della violazione contestata e congrua rispetto alla gravità della violazione stessa.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale, dall'A.S. Livorno di Livorno e dal calciatore Lucarelli Cristiano li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate dall'A.S. Livorno e dal calciatore Lucarelli Cristiano.

## ORDINANZE

**7 - RECLAMO DELL'AGENTE DI CALCIATORI SIG. ALESSANDRO MOGGI AVVERSO LE SANZIONI DELLA DEPLORAZIONE E QUELLA PECUNIARIA DI € 15.000,00 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12 COMMA 3, 10 COMMA 1 E PUNTO VII DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori nella seduta disciplinare del 20.9.2004 - Com. Uff. n. 112 del 21.9.2004)**

La C.A.F. in ordine all'appello come sopra proposto dall'agente di calciatori Sig. Alessandro Moggi, rimette gli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti circa il reale svolgimento dei fatti.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2004**

- 1 - RECLAMO CALCIATORE MASELLIS DANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004)
- 2 - RECLAMO CALCIATORE TRIPICCHIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004)
- 3 - RECLAMO CALCIATORE ANGOTTI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004)
- 4 - RECLAMO CALCIATORE ESPOSITO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004)

Il 13.9.2004 Masellis Dante preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004.

Non avendo il Masellis Dante trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 32 Il comma C.G.S..

Il 13.9.2004 Tripicchio Francesco preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004.

Non avendo il Tripicchio Francesco trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 32 Il comma C.G.S..

Il 13.9.2004 Angotti Danilo preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004.

Non avendo Angotti Danilo trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 32 Il comma C.G.S..

Il 13.9.2004 Esposito Pasquale preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004.

Non avendo Esposito Pasquale trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 32 Il comma C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori Masellis Dante, Tripicchio Francesco, Angotti Danilo e Esposito Pasquale, li dichiara inammissi-

bili, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione delle copie degli atti.

**5 - RECLAMO SIG. BARGETTI ANDREA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 14 del 21.10.2004)

Il Sig. Bargetti Andrea Angelo ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli veniva comminata l'inibizione ad anni uno per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Pontecarrega/Via dell'Acciaio del 13.12.2003.

Il ricorrente chiede l'annullamento della comminata inibizione dichiarandosi estraneo ai fatti di cui sopra.

Il ricorso risulta trasmesso alla C.A.F. dopo la scadenza prevista dall'art. 33 punto 2 C.G.S. e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Bargetti Andrea Angelo, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività nella richiesta di copia degli atti. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - RECLAMO A.S. MONTALTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALENTANO/MONTALTO DI CASTRO DEL 3.10.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio accoglieva il reclamo presentato dalla S.S. Dilettantistica Valentano che lamentava l'irregolare posizione del calciatore Ciavattini Marco nella gara Valentano/Montalto Calcio del 3.10.2004 e irrogava alla Società Montalto Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l'ammenda di euro 75,00; al dirigente accompagnatore ufficiale Coccozza Francesco l'inibizione fino al 18.11.2004; al calciatore Ciavattini Marco (del Montalto Calcio) la squalifica per una giornata effettiva di gara (C.U. n. 34 del 4 novembre 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Montalto Calcio sostenendo la regolarità della posizione del calciatore Ciavattini nella gara in oggetto, in quanto, avendo questi subito la squalifica per 5 gare nella categoria juniores nella stagione 2003/2004, allorquando militava nella soc. Pro Maremmana, ed essendo tesserato nella stagione in corso 2004/2005 nella categoria Juniores della A.S. Montalto Calcio, avesse già scontato la squalifica nella categoria Juniores: pertanto il suo utilizzo in prima squadra nella gara in esame era stato legittimo.

L'appello è infondato e va rigettato.

Il Com. Uff. n. 1 della stagione 2004/2005 della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che alle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1984, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3ª Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

A sua volta l'art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce che se un calciatore abbia cambiato società, come nel caso del calciatore Ciavattini Marco, il residuo di squalifica della stagione precedente, in deroga al principio che dispone che le sanzioni vanno scontate nella squadra in cui giocava al momento della squalifica, vada scontato nella prima squadra della nuova società di appartenenza.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Montalto Calcio di Montalto di Castro (Viterbo) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**7 - RECLAMO POL. EUR NOVA CITTÀ FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUR NOVA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 2.10.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)

La Polisportiva Eur Nova Città Futura, previo preavviso di reclamo, adiva il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio contestando la regolarità della gara Eur Nova Città Futura/Nuova Tor Tre Teste, disputata il 2 ottobre 2004 per il Campionato Juniores e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospite, sul rilievo che la società avversaria, al 1° del secondo tempo, aveva fatto partecipare al gioco il calciatore Ianni Mirko che, durante il primo tempo della partita, aveva svolto mansioni di guardalinee.

La reclamante chiedeva l'assegnazione della vittoria a tavolino, invocando la regola 6 del gioco del calcio in base alla quale un calciatore che inizia una gara come guardalinee non può nella stessa gara partecipare al gioco come calciatore.

Il Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 ottobre 2004, ha respinto il reclamo, irrogando peraltro, con richiamo all'art. 12, commi 5 e 6, C.G.S., al G.S. Nuova Tor Tre Teste l'ammenda di Euro 50,00, l'inibizione al dirigente di detta società, Sig. Giuseppe Panetta, l'inibizione fino al 25 ottobre 2004 e al calciatore la squalifica per una giornata di gara.

Tale deliberazione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare che respingeva l'appello della Polisportiva Eur Nova Città Futura con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 4 novembre 2004.

La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata dalla Polisportiva Eur Nova Città Futura che propone anche in questa sede la tesi e la richiesta prospettate nei precedenti gradi del giudizio.

L'appello va respinto.

Come correttamente è stato affermato dai primi giudici, e come è già rilevato da questa C.A.F. (recl. Pol. Refrancorese avverso decisione gara Refrancorese/Vinchio del 30 novembre 2003), la fattispecie oggetto del presente reclamo è espressamente regolata dall'art. 12 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Per tale disposizione, è prevista la sanzione dell'ammenda a carico della società, l'inibizione per il dirigente accompagnatore e la squalifica per il calciatore per la violazione della normativa concernente l'impiego degli assistenti del direttore di gara.

La decisione appellata, in conclusione, va confermata.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Eur Nova Città Futura di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**8 - RECLAMO A.S. ACCADEMIA BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIULIANESE/ACCADEMIA BRERA DEL 17.10.2004** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 5.11.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 5 novembre 2004, non accoglieva l'appello dell'A.S. Accademia Brera, effettuato per la posizione irregolare dei calciatori La Delfa Luca e Caserta Marco nella gara Sangiulianese/Accademia Brera del 17.10.2004 e tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara, per la Sangiulianese con il punteggio di 0-3 (la predetta società veniva ammonita).

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l'A.S. Accademia Brera richiedendo la vittoria per 0-3 nella gara in questione, in quanto i due calciatori della Sangiulianese, La Delfa e Caserta, il giorno 17.10.2004, oltre alla gara Sangiulianese/Accademia Brera, avevano partecipato anche ad un'altra partita della loro società.

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

Come correttamente osservato dal primo giudice, per il comportamento tenuto dai due tesserati della Sangiulianese, non è prevista la sanzione della perdita della gara.

Deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della società A.S. Accademia Brera di Milano ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**9 - RECLAMO S.S. CAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/CAVESE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI TRE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in data 19.10.2004, infliggeva alla predetta ricorrente, per responsabilità oggettiva, le sanzioni della perdita della gara Taranto/Cavese del 17.10.2004, con il punteggio di 0-3 (stessa sanzione veniva inflitta al Taranto Calcio) e dell'obbligo della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori nel corso della predetta gara.

Osserva, tra l'altro, il Giudice Sportivo: "(i predetti sostenitori) hanno dato luogo a scontri con le forze dell'ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi lesioni personali... Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente interrotto l'incontro al 28° minuto del primo tempo, consapevole, altresì, della circostanza che anche fuori dallo stadio si stavano verificando altri incidenti (tanti che insieme ai colleghi poteva lasciare dopo circa un'ora e sotto scorta della polizia l'impianto sportivo)".

Avverso questa decisione la S.S. Cavese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, richiedendo, con una serie di motivi in fatto e in diritto: 1) "la nullità ed illegittimità della decisione per violazione dell'art. 24 C.G.S."; 2) la revoca della sanzione della perdita della gara (da infliggere solamente al Taranto Calcio "in quanto la sospensione definitiva della partita è stata cagionata solo ed esclusivamente dal comportamento particolarmente violento e minaccioso dei tifosi locali"); 3) in subordine, la ripetizione della gara e 4) la riduzione "in modo considerevole" del provvedimento della squalifica per quattro gare effettive del campo di gioco.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, respingeva l'eccezione di illegittimità della delibera assunta dal Giudice Sportivo per presunta violazione dell'art. 24 C.G.S. per i motivi sui quali si tornerà in seguito.

Nel merito confermava la decisione del primo giudice, ritenendo "equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione della perdita della gara" e riduceva a tre giornate ef-

fettive la sanzione dell'obbligo della disputa delle gare casalinghe a porte chiuse (la sanzione veniva confermata nei confronti del Taranto Calcio).

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare la S.S. Cavese proponeva ricorso alla C.A.F., con una serie di motivi in fatto e in diritto.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione. La ricorrente riproponeva, anche in questa sede, l'eccezione procedurale della quale si è detto in precedenza, richiedendo "la nullità ed illegittimità della decisione per violazione dell'art. 24 C.G.S."

È pacifico che, come sostenuto dalla ricorrente, "nonostante il preannuncio telefonico di reclamo al Giudice Sportivo, presentato dalla società entro 24 ore dalla disputa della gara, l'organo di prime cure giudicava sui fatti in questione con delibera del 19.10.2004, senza attendere le motivazioni del ricorso medesimo".

Secondo la S.S. Cavese, l'art. 24 comma 5 C.G.S. "non prevede una gerarchia (né sostanziale e né processuale) tra il procedimento instaurato d'ufficio e quello avviato su reclamo di parte.

Ciò significa che il Giudice Sportivo può anche decidere sulla base dei soli documenti ufficiali, in assenza di qualunque impulso di parte, ma che, una volta preannunciato o proposto un reclamo, quest'ultimo debba comunque essere esaminato, a prescindere da qualunque discrezionalità in capo all'organo giudicante.

Lo stesso Giudice, naturalmente, potrà pronunciarsi secondo le proprie convinzioni, dando intrinseca prevalenza alle risultanze dei rapporti ufficiali ma questo non lo esimerà mai dall'ignorare addirittura il reclamo di parte, quando e se preannunciato, deliberando prima dell'invio delle motivazioni (come è accaduto appunto nel caso di specie).

Qui, come è ovvio, la violazione del contraddittorio non c'entra nulla: è a tutti risaputo, infatti, come il procedimento davanti al Giudice Sportivo avvenga in assenza di contraddittorio.

Quello che appare gravemente violato, invece, è il diritto di difesa del soggetto reclamante, il quale si ritrova sanzionato senza che il giudice abbia neppure esaminato il ricorso, come, invece, previsto e garantito dall'art. 24 C.G.S..

Questa Commissione, premessa la delicatezza della questione in punto di diritto, ritiene che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, tenuto conto della notevole gravità degli episodi di violenza contro le forze dell'ordine sottoposti al vaglio del Giudice Sportivo e della necessità di predisporre, all'esito della decisione, con urgenza, quanto necessario alla regolare prosecuzione del campionato, possa essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare.

Una volta instauratosi il procedimento d'ufficio, il reclamo della S.S. Cavese va considerato pleonastico (lo si ripete, avuto riguardo, soprattutto, alla specifica "regiudicanda") e la sua mancata valutazione non integra l'eccepita nullità.

Per completezza deve essere anche considerato che i diritti di difesa, in qualche modo, affievoliti davanti al Giudice Sportivo, sono stati esercitati a trecentosessanta gradi davanti alla Commissione Disciplinare.

Passando al merito, per quanto concerne "la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. regolanti la responsabilità delle società per fatti violenti commessi da propri sostenitori (artt. 2, 9 e 11 C.G.S.) - Omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" eccepita dalla S.S. Cavese, va osservato quanto segue.

La stessa ricorrente riconosce che "il comportamento di una frangia di pseudo - tifosi della Cavese, in occasione della gara in questione, sia stato sicuramente censurabile e contrario alle regole della sportività e del vivere civile".

Per il resto ci si limita a sostenere che non è stata correttamente valutata "l'effettiva gravità delle condotte in rapporto alla sanzione comminata e soprattutto il nesso eziologico tra i comportamenti stessi e la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro".

Il rilievo non può essere condiviso.

Correttamente la Commissione Disciplinare ha evidenziato che gli atti ufficiali evidenziano incidenti "gravi, reiterati e probabilmente, premeditati che rendono del tutto giustificate le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare del tutto plausibile la decisione di sospendere definitiva della gara assunta dall'arbitro".

Con l'impugnata decisione è stata, come detto, ridotta la sanzione alla S.S. Cavese, proprio tenuto conto del fatto che la responsabilità dell'ordine pubblico era affidata al Taranto Calcio e della conseguente, maggiore responsabilità di questa società.

Tutte le altre, generiche e marginali, osservazioni sui fatti (presenza dei sassi già nello stadio; incendio del cassonetto; rapporto degli assistenti dell'arbitro e di quest'ultimo; raccomandazione del capitano del Taranto all'arbitro al momento del rientro in campo dopo la prima sospensione, diminuzione del numero dei tifosi della Cavese presenti sugli spalti; minacce pronunciate dalla tribuna centrale; natura degli incidenti fuori dallo stadio) contenute nei motivi, non consentono ulteriori riduzioni delle sanzioni, stante la notevole ricardata entità della lesione del bene protetto dalla norma.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della società S.S. Cavese di Cava de' Tirreni (Salerno) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**10 - RECLAMO TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/CAVESE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in data 19.10.2004, infliggeva al Taranto Calcio, per responsabilità oggettiva, le sanzioni della perdita della gara Taranto/Cavese del 17.10.2004, con il punteggio di 0-3 (stessa sanzione veniva inflitta alla Cavese) e dell'obbligo della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori, nel corso della predetta gara.

Osserva, tra l'altro, il Giudice Sportivo: "(i predetti sostenitori) hanno dato luogo a scontri con le forze dell'ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi lesioni personali... Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente intercorro l'incontro al 28° minuto del primo tempo, consapevole, altresì, della circostanza che anche fuori dallo stadio si stavano verificando altri incidenti (tanto che insieme ai colleghi poteva lasciare, dopo circa un'ora e sotto scorta della polizia, l'impianto sportivo)".

Avverso questa decisione il Taranto Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, richiedendo, con una serie di motivi in fatto e in diritto: 1) la revoca della delibera della Commissione Disciplinare "per falsa applicazione di norme del C.G.S. e contraddittoria e carente motivazione. Per l'effetto, in via preliminare, dichiarare nulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo, per violazione dell'art. 24 C.G.S.; in ogni caso, disporre la ripetizione della gara Taranto/Cavese"; 2) in subordine, la riduzione "da quattro a due delle giornate di obbligo al Taranto di giocare le partite in casa a porte chiuse".

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, respingeva l'eccezione procedurale circa la delibera assunta dal Giudice Sportivo, per presunta violazione dell'art. 24 C.G.S., per i motivi sui quali tornerà in seguito.

Nel merito, confermava la decisione del primo giudice, ritenendo "equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione della perdita della gara" e la durata dell'obbligo della disputa di gare casalinghe a porte chiuse.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il curatore del fallimento del Taranto Calcio proponeva ricorso alla C.A.F., anche in questo caso, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

L'appello, in punto di responsabilità, è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e i motivi di appello non inficiano questa conclusione.

La ricorrente riproponeva, anche in questa sede, l'eccezione procedurale, ex art. 24 C.G.S., della quale si è detto in precedenza.

È pacifico che, come sostenuto dalla ricorrente, nonostante il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo, presentato entro 24 ore dalla disputa della gara, il primo giudice giudicava sui fatti in esame, con delibere del 19.10.2004, senza attendere le motivazioni del predetto ricorso.

Il Taranto Calcio sostiene che si è verificata, in quella sede, una lesione del principio del contraddittorio "in quanto è stato messo nell'impossibilità di difendersi, davanti al Giudice Sportivo, rappresentando le proprie argomentazioni idonee ad evitare o, almeno, a ridurre le sanzioni". In sostanza ritiene che gli sia stato sottratto un grado di giudizio.

Questa Commissione, premessa la delicatezza della questione in punto di diritto, ritiene che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, tenuto conto della notevole gravità degli episodi di violenza contro le forze dell'ordine, vagliati dal Giudice Sportivo e della necessità di predisporre, all'esito della decisione, con urgenza, quanto necessario alla regolare prosecuzione del campionato, possa essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare.

Una volta istauratosi il procedimento d'ufficio davanti al Giudice Sportivo, il reclamo del Taranto Calcio va considerato pleonastico (lo si ripete, avuto riguardo, soprattutto, alla specifica "regiudicanda") e la sua mancata valutazione non integra l'eccezione di nullità.

Per completezza, deve essere, anche, considerato che i diritti di difesa, in qualche modo, affievoliti davanti al Giudice Sportivo, sono stati esercitati a trecentosessanta gradi davanti alla Commissione Disciplinare.

Passando al merito, preliminarmente, va osservato che il procedimento può essere definito senza la necessità di esaminare la video cassetta con "la riproduzione degli incidenti", mezzo di prova, peraltro, non ammissibile in questa sede.

La difesa sostiene, poi, che non vi erano le condizioni perché l'arbitro decidesse la sospensione anticipata della gara.

Il rilievo non può essere condiviso.

La Commissione Disciplinare ha evidenziato, correttamente, che gli atti ufficiali mettono in risalto incidenti "gravi, reiterati e probabilmente, premeditati, che rendono, del tutto, giustificate le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare, del tutto, plausibile la sospensione definitiva della gara assunta dall'arbitro".

I motivi di appello non superano questa conclusione.

La stessa ricorrente afferma, lealmente, di "avere il dovere morale, prima ancora che giuridico, di condannare simili episodi, purtroppo frequenti nei nostri stadi".

Per il resto ci si limita a sostenere che gli incidenti "non hanno interessato il terreno di gioco, ma solo gli spalti... e che la gara si è svolta in perfetta regolarità ed il lancio di oggetti ha interessato soltanto le tifoserie".

Dell'obiettivo diversità dello svolgimento dei fatti si è detto, esaminando la puntuale motivazione della Commissione Disciplinare e non è il caso di ripetersi.

La tesi difensiva che "non si sono verificati fatti, che a parere dell'arbitro, potevano apparire pregiudizievoli della sua incolumità e di quella degli atleti impegnati nel terreno di gioco" è una congettura, sprovvista di elementi di riscontro.

La responsabilità concorrente della Cavese (separatamente sanzionata) non diminuisce il grado di responsabilità del Taranto Calcio.

Passando alla quantificazione delle sanzioni, la Commissione ritiene che una valutazione globale della vicenda renda più adeguata all'effettivo grado di lesione del bene giuridico la riduzione della sanzione dell'obbligo di disputare gare interne a porte chiuse da quattro a tre gare effettive (sanzione inflitta anche alla Cavese).

In questo senso l'appello della ricorrente deve essere accolto.

La decisione della Commissione Disciplinare va confermata nel resto.

Consegue la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come suesposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce a n. 3 gare effettive a porte chiuse la sanzione già inflitta dai primi giudici.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.